

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (cod. fisc. e p.iva n. 00126420405), con sede legale in Rimini (47921-RN), Via Emilia n. 113

INDICE

- 1. Premessa e riferimenti normativi**
- 2. Soggetti titolati alla segnalazione e tutelati dal Whistleblowing**
- 3. Le segnalazioni**
 - 3.1 L'oggetto delle segnalazioni
 - 3.2 Canali di segnalazione
 - 3.3 Elementi e caratteristiche delle segnalazioni
 - 3.4 Modalità di inoltro della segnalazione
 - 3.5 Canale interno in capo ad Agenzia Mobilità Romagnola
 - 3.6 Inoltro telematico a mezzo piattaforma
 - 3.7 Inoltro a mezzo incontro con GESTORE DELLE SEGNALAZIONI
 - 3.8 Canale esterno in capo all'Autorità Nazionale Anticorruzione
 - 3.9 Divulgazione pubblica
 - 3.10 Denuncia all'Autorità Giudiziario Contabile
- 4. Gestione delle segnalazioni**
 - 4.1 Responsabile della gestione delle segnalazioni delle violazioni
 - 4.2 Iter procedurale istruttorio
- 5. Sistema di protezione**
 - 5.1 Tutela della riservatezza del segnalante
 - 5.2 Misure di sostegno
 - 5.3 Limitazioni della responsabilità
 - 5.4 Protezione dalle ritorsioni
 - 5.5 Condizioni per la tutela
 - 5.6 Archiviazione dei documenti
 - 5.7 Sanzioni
- 6. Whistleblowing e Sistema 231: procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza**
- 7. Pubblicità**
- 8. Entrata in vigore**

1. Premessa e riferimenti normativi.

Il decreto legislativo n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Nello specifico, il sistema di protezione contemplato dal decreto prevede:

- La tutela della riservatezza;
- Misure di sostegno;
- Limitazioni della responsabilità;
- Protezione dalle ritorsioni.

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, società di diritto privato con più di 50 dipendenti, intende garantire, nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità sociali, la trasparenza delle decisioni e delle scelte, nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, tendere al perseguimento di fini di interesse pubblico.

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni eventualmente ricevute dalla Società in ottemperanza alle disposizioni normative recentemente introdotte.

Ai fini della redazione sono state prese a riferimento lo schema di Linee Guida Anac in materia di protezione delle persone approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Gli amministratori e i collaboratori di SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Soggetti titolati alla segnalazione e tutelati dal whistleblowing.

Possono effettuare segnalazioni ad SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, ai sensi del presente Regolamento:

- i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro direttivo, impiegato);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE;
- i titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso SOCIETA'

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE;

- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore di SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (imprese fornitrici, contratti in distacco, personale in servizio e seguito contratti di service, etc.);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE;
- i volontari e i tirocinanti (stagisti), retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE;
- i rappresentanti degli enti soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la fase precedente il perfezionamento del rapporto in altre fasi precontrattuali (per esempio nel caso delle selezioni del personale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (per esempio a seguito di pensionamento o di risoluzione di contratto di fornitura).

Le misure di protezione, di cui al paragrafo 5, si applicano anche:

- ai facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo (inteso come attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ai sensi della normativa, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 24/2023.

Nel caso di segnalazioni anonime e/o provenienti da soggetti non previsti dalla normativa (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.), le stesse non saranno gestite secondo la presente procedura ma saranno liberamente vagliate. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza,

potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante, al fine di acquisire l'eventuale tutela del segnalante stesso prevista dalla presente procedura.

3. Le segnalazioni.

3.1 L'oggetto delle segnalazioni

E' possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- 7) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 8) le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- 9) i fondati sospetti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al superiore, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Gli ulteriori motivi, anche personali, che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione, sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal citato decreto.

3.2. Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso uno dei seguenti canali:

1. Canale interno (in capo ad SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE);
2. Canale esterno (gestito da A.NA.C.);
3. Divulgazione pubblica (a mezzo stampa o social media);

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa al segnalante ma è necessario utilizzare in via prioritaria il canale interno di cui al punto 1, e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.24 del 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna (punti 2 e 3).

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo (in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.) di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Tuttavia si precisa che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

E' sempre possibile la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (magistratura e Corte dei Conti).

3.3. Elementi e caratteristiche della segnalazione.

Al fine di consentire di procedere alle opportune analisi, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3.4. Modalità di inoltro della segnalazione

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, attraverso modalità informatiche, oppure in forma orale, mediante un incontro diretto, fissato con un termine ragionevole, con il Gestore delle segnalazioni, cui la normativa affida il compito di gestire tale canale di segnalazione.

3.5. Canale Interno in capo ad SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE.

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE ha previsto due canali per la trasmissione delle segnalazioni;

- a) uno telematico attraverso l'applicativo informatico "WhistleblowingPA" adottato dalla Società. L'accesso a tale canale di segnalazione è reso disponibile attraverso il sito istituzionale della Società, nella sezione "Società trasparente", sotto-sezione "Prevenzione della corruzione" al link <https://www.cbrcoop.com/globaleaks/>
- b) e uno orale, a mezzo incontro diretto.

Sempre sul sito istituzionale di SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE è disponibile l'informativa privacy.

3.6. Inoltro telematico a mezzo piattaforma

In riferimento al canale interno previsto dal paragrafo 3.5 lettera a), il soggetto segnalante può inviare una segnalazione "confidenziale" o "anonima".

Nella segnalazione "confidenziale" il nome del soggetto segnalante è conosciuto, ma il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI (tratta la segnalazione in maniera riservata senza rivelare l'identità del segnalante.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è garantito nei casi e secondo i termini previsti dal decreto.

Nella segnalazione "anonima", le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. Resta inteso che in tal caso saranno trattate al di fuori della tutela prevista dal presente Regolamento.

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE mette a disposizione dei segnalanti l'applicativo informatico al link <https://whistleblowing.dataservices.it/SAIS>

Tale piattaforma consente l'identificazione di ogni segnalazione e comunicazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo.

L'utilizzo della piattaforma informatica consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a 12 mesi successivi alla data della segnalazione stessa tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco che gli viene fornito una volta inviata la segnalazione di fatti illeciti; tale codice identificativo univoco o password permetterà al segnalante di accedere alla propria segnalazione, consentendogli di integrarla, di comunicare con l'GESTORE DELLE SEGNALAZIONI e di seguirne l'iter (apertura/aggiornamenti/chiusura).

La scadenza dei 12 mesi è posticipabile anche fino a 5 anni dal ricevente su sua iniziativa sulla singola segnalazione.

In caso di smarrimento del key code, il whistleblower non può più collegarsi alla propria segnalazione per fornire specificazioni o ulteriore documentazione: in tal caso diventa onere del segnalante far presente all' GESTORE DELLE SEGNALAZIONI tale situazione, comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il key code.

La piattaforma garantisce la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione. La piattaforma informatica consente l'accesso al segnalante e al solo GESTORE DELLE SEGNALAZIONI che provvederà a modificare periodicamente la propria password al fine di garantirne una maggiore politica di sicurezza.

3.7. Inoltro a mezzo incontro.

Tale modalità di trasmissione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della piattaforma informatica.

L'incontro dovrà essere concordato tramite i contatti che saranno definiti. Le modalità di contatto sono individuate dalle specifiche ANAC contenute nella delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Le caratteristiche dell'inoltro a mezzo incontro saranno le seguenti.

Questa tipologia di segnalazioni verrà raccolta nell'ambito di un incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa - tramite l'GESTORE DELLE SEGNALAZIONI stesso che verbalizzerà l'incontro, richiedendone la firma da parte del segnalante.

La segnalazione verrà raccolta dall'GESTORE DELLE SEGNALAZIONI seguendo le indicazioni previste dal questionario proposto dalla piattaforma stessa, che verrà dall'GESTORE DELLE SEGNALAZIONI compilata per conto del segnalante, al fine di tracciare la segnalazione a mezzo numero progressivo proposto dalla piattaforma stessa.

Contestualmente il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI fornirà al segnalante il codice necessario all'accesso alla segnalazione e il segnalante potrà scegliere se interloquire nelle fasi successive a mezzo piattaforma o a mezzo incontri interlocutori.

3.8. Canale esterno in capo ad ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad A.NA.C. se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo di SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE., l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n.24 del 2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 di cui sopra e la stessa non ha avuto seguito (come azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate);
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva a tal fine un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo; infatti la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni esterne presentate ad ANAC potranno essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'ANAC disporrà l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e darà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

L'autorità amministrativa competente dovrà svolgere a sua volta l'attività istruttoria e garantirà anch'essa, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'ANAC può inoltre non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni esterne e della loro gestione sono meglio approfondite nelle Linee Guida n. 311 del 12 luglio 2023 ad esse dedicate e pubblicate sul sito di A.NA.C.

Sul sito di ANAC è inoltre pubblicato l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato con ANAC stessa Convenzioni, nonché i loro contatti, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3.9. Divulgazione pubblica.

Come «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende (ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 comma 1 lett. f), rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ad SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE secondo la procedura di cui al presente documento ed esterna ad A.NA.C. secondo quanto previsto dalle relative Linee Guida, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad A.NA.C., non è stato dato riscontro nei termini previsti dalle relative policy in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad A.NA.C. possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Le modalità attuative di tale canale di segnalazione sono individuate nelle Linee Guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

3.10. Denuncia alla Autorità Giudiziaria o Contabile

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Come precedentemente accennato, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

4. Gestione delle segnalazioni.

4.1. Responsabile della gestione delle segnalazioni delle violazioni.

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE individua nel Gestore delle segnalazioni il soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interne, così come previsto dal D. Lgs 24/2023 all'art 4 comma 5.

Il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere obbligatoriamente gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".

Il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e ne conosce l'identità.

Il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI opera in qualità di autorizzato al trattamento (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003).

Nel caso in cui il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI si trovi in posizione di conflitto di interessi, è designato a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione il Presidente del Cda.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga a mezzo incontro, gli eventuali incontri successivi al primo, verranno gestiti da tali soggetti individuati in sostituzione dell'GESTORE DELLE SEGNALAZIONI; nel caso invece di segnalazione pervenuta a mezzo Piattaforma, stante il fatto che l'applicativo in uso presso la Società non consente accessi multipli personalizzati, la segnalazione verrà successivamente gestita a mezzo carteggio epistolare o a mezzo incontro.

4.2. Iter procedurale istruttorio

IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, intendendosi per tale la ricevuta automatica da parte della Piattaforma;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Al fine di dare corretto seguito, il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nella segnalazione per valutarne l'ammissibilità e dunque per poter accordare al segnalante le tutele.

L'eventuale non sussistenza potrà essere valutata in funzione dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal decreto;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza della Società;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- generalità del segnalante, relativi recapiti, qualifica e mansione svolta, fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti in relazione alle segnalazioni anonime;
- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il

GESTORE DELLE SEGNALAZIONI avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Nel caso in cui la segnalazione non venisse configurata quale segnalazione di whistleblowing per mancanza di uno degli elementi sopra elencati, verrà comunque avviata una istruttoria interna, nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

Il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI avvierà un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite piattaforma o altri recapiti messi a disposizione dal segnalante, eventualmente anche di persona, e acquisirà atti e documenti da altri uffici della Società, eventualmente coinvolgendo terze persone tramite confronto e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ravvisi una parvenza di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente ai soggetti preposti interni e, nel caso, agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze: il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, laddove tali verifiche spettino a soggetti differenti, quali ad esempio la magistratura.

Nello specifico, l'GESTORE DELLE SEGNALAZIONI si rivolgerà a:

- eventuali altri soggetti competenti interni alla Società, trasmettendo non la segnalazione, ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante o a quanti altri tutelati dal decreto;
- Organismo di Vigilanza (se nominato) per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231 del 2001, per le conseguenti opportune decisioni, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- Amministratore Unico, qualora non coinvolto nella segnalazione, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferitegli, l'esercizio dell'azione disciplinare, nel rispetto della tutela della riservatezza, in linea con quanto previsto dal Modello ex. 231/2001;
- ANAC, nel caso di segnalazioni pervenute alla Società ma per la quale la stessa non abbia competenza nel merito. In tale casistica, il Responsabile trasmetterà la segnalazione ad ANAC, secondo quanto previsto dalle relative linee guida sopra menzionate.

Il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI terrà traccia dell'attività svolta e fornirà informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Nel caso in cui si renda necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, sia essi interni che esterni, l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione verrà consentito nelle modalità e forme di cui al paragrafo successivo inerente le forme di tutela.

Il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI tiene conto del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato avanzamento a mezzo Piattaforma elettronica, e ne rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Le predette informazioni vengono comunicate utilizzando la piattaforma informatica, per le segnalazioni pervenute mediante la piattaforma medesima, o altro mezzo coerente con la modalità di recapito della segnalazione.

5. Sistema di protezione.

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 contempla un sistema di protezione suddiviso nelle seguenti misure:

1. La tutela della riservatezza;
2. Misure di sostegno;
3. Limitazioni della responsabilità;
4. Protezione dalle ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo di SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5.1 Tutela della riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower, dunque, è da riferirsi non solo al nominativo del

segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato da SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui alla segnalazione risultino indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE tutela inoltre l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, anche dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, verrà prestata dal GESTORE DELLE SEGNALAZIONI massima attenzione alla tutela della riservatezza e non verrà trasmessa la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. Accesso agli atti/accesso documentale), nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. Accesso civico generalizzato).

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente, compatibilmente con le funzionalità previste dalla piattaforma di segnalazione in uso presso la Società.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da soggetti titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679; a tal fine si precisa che il personale tutto della società risulta "persona autorizzata

al trattamento dei dati personali” ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice Privacy) così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

5.2 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC un elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con ANAC. Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5.3 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona tutelata dal decreto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal decreto e dalla presente policy per l'ottenimento delle tutele previste dalla norma più avanti precisate.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al periodo precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la tutelata dal decreto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.4. Protezione dalle ritorsioni

Gli enti o le persone tutelate dal decreto non possono subire alcuna ritorsione; è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende:” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. comma 1 lettera c) D. Lgs 24/2023)”.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 24 del 2023, nei confronti delle persone tutelate dal decreto stesso, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone tutelate dal decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi dello stesso, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si segnala che l'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni e che il datore di lavoro si impegna comunque a non mettere in atto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative; 9 D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 c.1 lett. m). 16 f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone tutelate dal decreto e dalla presente policy possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito a mezzo piattaforma messa a disposizione da ANAC stessa.

L'ANAC informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina e/o l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di loro competenza. Al fine di acquisire elementi istruttori

indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC potrà avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso.

Gli atti eventualmente assunti da SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE in violazione dell'articolo 17 del decreto sono nulli. Le persone tutelate dal decreto che dunque siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita, cui spetta la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, adotterà tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

5.5 Condizioni per la tutela

Le misure di protezione di cui ai punti precedenti si applicano alle persone tutelate dal decreto quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto e del presente Regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dal presente Regolamento;

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dal capitolo "limitazioni delle responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE valuterà di irrogare alla persona segnalante o denunciante una sanzione disciplinare.

Nello specifico, qualora SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE ritenga che il whistleblower abbia posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria o, in generale, penalmente rilevante, non potrà sanzionare il dipendente per tali motivi.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave la Società potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

La disposizione di cui al presente punto si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto.

5.6 Archiviazione dei documenti

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente policy e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso GESTORE DELLE SEGNALAZIONI mediante verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo o su supporto informatico, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali, rispettivamente in armadiatura/cassettera non blindata ma chiusa a chiave nella sede di Piazza L. Sciascia n. 111 Cesena, in considerazione dell'accesso limitato ai locali.

Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente autorizzati da SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione. In ogni caso, la necessità di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti di cui verrà assicurata la protezione dell'identità.

5.7 Sanzioni

L'art 21 del D. Lgs. 24 del 10.03.2023 individua le seguenti tipologie di sanzioni:

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

6. Pubblicità del Regolamento

Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società.

7. Entrata in vigore

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ogni altra modalità di segnalazione verrà disattivata.

